Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Giovedì, 22 marzo 1934 - Anno XII — Numero 68

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Rimini la II Esposizione annuale « Premi Rubicone » di pittura, scultura, bianco e nero.

Con decreto in data 24 febbraio 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 96, il direttore della rivista « Il Rubicone » è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Esposizione annuale « Premi Rubicone » di pittura, scultura, bianco e nero, che avrà luogo a Rimini dal 1° giugno al 30 settembre 1934-XII.

(5990)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 401.

Modificazione dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli al l'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell'art. 10 e dell'art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

L'ammontare dello stipendio sarà determinato a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 10 del citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

In caso di morte dell'impiegato resta fermo, qualunque sia l'ammontare dello stipendio, il diritto del coniuge e dei congiunti non oltre il 4° grado che vivono a suo carico, alle indennità prescritte dall'art. 13 del predetto R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 402.

Revoca delle dichiarazioni di zone malariche per alcuni Comuni della provincia di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche nell'ordinamento sanitario del Regno;

Veduti i Nostri decreti 6 settembre 1902, n. 408, e 1° giugno 1905, n. 330, con i quali fu provveduto alle delimitazioni delle zone malariche dei comuni di Bentivoglio, Crevalcuore, Galliera e S. Agata Bolognese, della provincia di Bologna;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per i territori dei comuni di Bentivoglio, Crevalcuore, Galliera e S. Agata Bolognese della provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 403.

Approvazione, in sostituzione degli elenchi annessi al R. decreto 9 novembre 1933, n. 1697, degli elenchi dei decreti Reali, riguardanti materie di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, col quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Ritenuta l'opportunità di modificare gli elenchi dei decreti Reali, riguardanti materie di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, annessi al R. decreto 9 novembre 1933, n. 1697;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le materie di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono approvati gli elenchi annessi al presente decreto e visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, comprendenti rispettivamente i decreti Reali dei quali si deve far la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e i decreti Reali che non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta.

I detti elenchi sostituiscono quelli approvati col R. decreto 9 novembre 1933, n. 1697.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 69. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. - Decreti relativi al riconoscimento giuridico delle Associazioni agrarie esistenti di fatto.

2. - Decreti relativi alla erezione in ente morale ed all'approvazione o modificazione degli statuti di enti di diritto pubblico esplicanti attività nel campo agricolo e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. - Decreti Reali che concedono la garanzia statale alle obbligazioni emesse da Consorzi od Enti morali (art. 81 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933).

4. - Decreti relativi alla erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione.

5. - Decreti relativi alla istituzione di Casse di risparmio, di Monti di pietà di prima categoria ed alla costituzione delle Federazioni fra gli Enti predetti.

6. - Decreti relativi all'approvazione o modificazione degli statuti delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria e delle Federazioni fra gli Enti predetti.

7. - Decreti relativi allo scioglimento ed alla liquidazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria ed allo scioglimento delle Federazioni fra gli Enti predetti.

8. - Decreti relativi alla fusione di Casse di risparmio e di Monti di pietà di prima categoria.

9. - Decreti relativi alla istituzione di Borse per la contrattazione delle merci.

10. - Decreti relativi alle variazioni dei contributi ai Consorzi dei rimboschimenti costituiti a norma dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

11. - Decreti relativi a modificazioni degli organici del personale e delle norme del regolamento interno del personale stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. - Decreti relativi alla nomina dei commissari per la liquidazione degli usi civici nel Regno e dei commissari aggiunti.

2. - Decreti relativi ad approvazione di ordinanze emesse dai commissari per la liquidazione degli usi civici nel Regno per la omologazione degli atti riguardanti la legittimazione delle usurpazioni di terre demaniali comunali e la quotizzazione dei demani comunali.

3. - Decreti relativi ai ricorsi avverso provvedimenti Reali per la legittimazione di terre demaniali usurpate e per quotizzazione di demani.

4. - Decreti relativi all'approvazione degli statuti delle Stazioni sperimentali agrarie.

5. - Decreti relativi allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria ed alla nomina di commissari straordinari per gli Enti di diritto pubblico esplicanti attività nel campo dell'agricoltura e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. - Decreti relativi all'autorizzazione, a Stazioni agrarie sperimentali e a Cattedre ambulanti di agricoltura, ad accettare donazioni, lascite o legati.

7. - Decreti Reali di costituzione, di soppressione, di raggruppamento delle amministrazioni dei Consorzi e di modificazione dei relativi confini territoriali, a termini degli articoli 55, 56, 62 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, numero 215.

8. - Decreti Reali di costituzione e di approvazione di statuti di enti morali agenti nell'orbita della bonifica e creati a termini dell'art. 2 del Codice civile.

9. - Decreti Reali di autorizzazione ad emettere un unico titolo di credito da parte di più Consorzi, a termini dell'art. 76 del citato decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

10. - Decreto che approva lo statuto dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

11. - Decreti relativi alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di pietà di prima categoria e, quando sia previsto, delle Casse di risparmio.

12. - Decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria e delle Federazioni costituite fra gli Istituti predetti, ed alla nomina dei Regi commissari presso gli Enti di cui trattasi.

13. - Decreti emanati in applicazione dell'art. 21 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie per lo scioglimento e la liquidazione d'ufficio delle Casse medesime.

14. - Decreti relativi a nomine, promozioni, aspettative, disponibilità, dimissioni, dispense e provvedimenti disciplinari riguardanti lo stato degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. **404**.

Classificazione fra le strade statali della strada provinciale della « Collina » in provincia di Pistoia, e declassifica del tronco Ponte della Venturina-Pracchia-Pontepetri della strada statale n. 64 - Porrettana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, institutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla declassifica del tronco Ponte della Venturina-Pracchia-Pontepetri della strada statale n. 64 - Porrettana ricadente in parte in provincia di Bologna ed in parte in quella di Pistoia, e di classificare in sostituzione, fra le strade statali, la strada attualmente provinciale denominata della « Collina » in provincia di Pistoia da Capostrada (Pistoia) a Ponte della Venturina, la quale per le caratteristiche adatte alle esigenze ed allo sviluppo delle grandi comunicazioni sotto ogni aspetto, industriale, commerciale e turistico e per essere più facilmente sistemabile, meglio risponde agli interessi della viabilità statale;

Visto il voto 10 gennaio 1934 del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il voto 27 gennaio 1934, n. 222, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata, con decorrenza odierna, la classificazione fra le statali della strada attualmente provinciale denominata della « Collina » in provincia di Pistoia da Capostrada (Pistoia) a Ponte della Venturina, e la declassificazione del tronco Ponte della Venturina-Pracchia-Pontepetri della strada statale n. 64 - Porrettana, ricadente in parte in provincia di Bologna ed in parte in quella di Pistoia, giusta il tracciato risultante dall'unita planimetria vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. **405**.

Norme per i concorsi a posti di istitutore nei Convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 127 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1449, e in particolare l'art. 8 che dà facoltà all'Opera nazionale Balilla di istituire Istituti superiori di magistero per l'educazione fisica;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 29, lettera *a*); 40, lettera *a*), modificato dal R. decreto 3 marzo 1932, n. 304; 42; 45, u. c.; 55; 56 e 58, comma 2°, del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali, sono, per ciò che riguarda i concorsi a posti di istitutore, modificati come segue:

Art. 29, *a*): per il concorso a posti di istitutore, una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo di studi, dagli Istituti superiori istituiti dall'Opera nazionale Balilla a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1449.

Art. 40, *a*): per i concorsi a posti di istitutore: di un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale, di grado non inferiore al sesto, presidente; di un rettore di Convitto nazionale; di un preside dei Regi istituti medi d'istruzione di 2° grado; di un professore ordinario degli Istituti stessi e di una persona di riconosciuta competenza in educazione fisica designata dall'Opera nazionale Balilla.

Art. 42: Nel concorso per posti di istitutore, l'esame consta di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica, giusta quanto è stabilito nella annessa tabella A.

Art. 45, u. c.: I titoli sono valutati per ogni concorrente, prima della prova orale e della prova pratica, limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse, a norma dell'art. 55.

Art. 55: I concorrenti che non raggiungano almeno i sette decimi dei voti assegnati alla prova scritta non sono ammessi alle prove orale e pratica.

Art. 56: La Commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alla prova orale e alla prova pratica i candidati ammessivi.

Perde il diritto alla prova orale e alla prova pratica chi non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

Art. 58, comma 2°: Non possono essere inclusi nella graduatoria dei vincitori i concorrenti che, pur avendo riportato almeno sette decimi dei voti complessivi per i titoli e l'esame, non abbiano conseguito il minimo di sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame e di sei decimi per ognuna di esse.

Art. 2.

Alla tabella *A*, n. 1, annessa al regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, è sostituita quella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 93. — MANCINI.

TABELLA *A*.

1° CONCORSO A POSTI DI ISTITUTORE.

Prova scritta:

Svolgimento di un tema sulla storia d'Italia dalle guerre d'Indipendenza alla Rivoluzione Fascista inclusa.

Prova orale:

Un colloquio, della durata massima di 45 minuti, sui seguenti argomenti:
a) cultura generale (letteraria, storica e giuridica);
b) cultura fascista;
c) pedagogia ed igiene.

Prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1934, n. **406**.

Facoltà di revisione dei saggi di interesse sui depositi a libretto delle Casse di risparmio postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;
Attesa la necessità ed urgenza di apportare modificazioni alla facoltà di revisione dei saggi d'interesse sui depositi a libretto del risparmio postale,
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, è sostituito il seguente:
« Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni, ha facoltà, quando lo esigano le condizioni del mercato, di variare, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la ragione d'interesse sui depositi a libretto presso le Casse postali di risparmio ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. **407**.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria degli Angeli, detta di S. Francesco di Paola, in Lecce.

N. 407. R. decreto 15 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 23 aprile 1932 del Vescovo di Lecce, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria degli Angeli, detta di S. Francesco di Paola, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. **408**.
Riconoscimento della erezione del Beneficio coadiutoriale perpetuo di S. Antonio Abate nella parrocchia di M. V. Assunta, in Busca.

N. 408. R. decreto 15 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto 25 giugno 1932 del Vescovo di Saluzzo relativo alla erezione del Beneficio coadiutoriale perpetuo di S. Antonio Abate nella parrocchia di M. V. Assunta in Busca (Cuneo) ed il Beneficio anzidetto viene autorizzato ad accettare la donazione di due fabbricati urbani e quattro appezzamenti di terreno valutati complessivamente in L. 147.000, disposta dal fu sacerdote Antonio Re.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. **409**.
Erezione in ente morale della Commissione archeologica e monumentale per la provincia di Salerno, con la denominazione di « Ente per le antichità ed i monumenti della provincia di Salerno ».

N. 409. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Commissione archeologica e monumentale per la provincia di Salerno viene eretta in ente morale, con la denominazione di « Ente per le antichità ed i monumenti della provincia di Salerno », ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. **410**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Famiglia dell'Istituto delle Figlie della carità Canossiane, con sede in Lodi.

N. 410. R. decreto 29 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Famiglia dell'Istituto delle Figlie della carità Canossiane, con sede in Lodi, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili, già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1934.
Nuove condizioni e tariffe a favore dei trasporti ferroviari interessanti l'industria giornalistica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »), sono apportate le modificazioni di cui appresso:

a) la classificazione della voce « Carta bianca o tinta in pasta non nominata: *c*) in rotoli: 1. per giornali quotidiani e diretta ad amministrazioni di giornali quotidiani editi nel Regno » è annullata e sostituita dalla seguente:

classi 68. 72. 79. — —;

b) le voci « Giornali vecchi fuori uso: *a*) buoni per involti, ecc. », e « Giornali vecchi fuori uso: *b*) diretti alle cartiere per il macero, ecc. », e le relative classificazioni son annullate e sostituite dalle seguenti:

« Giornali invenduti (resa) editi nel Regno e diretti alle rispettive amministrazioni editrici	68.	73.	80.	—	— »;
« Giornali vecchi fuori uso:					
a) buoni per involti . . .	58.	62.	69.	—	—
b) diretti alle cartiere per il macero - vedi All. 7, categ. 4ª e 6ª:					
1. spediti dalle amministrazioni editrici	70.	76.	82.	—	—
2. spediti da altri	60.	68.	75.	—	— ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6038)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1934.
Proroga al 31 dicembre 1934 delle norme contenute nel decreto Ministeriale 18 maggio 1933, relative alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'edilizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089, col quale sono state prorogate al 31 dicembre 1934, le norme relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori contenute nel R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuta la necessità di prorogare alla stessa data le norme contenute nel proprio decreto 18 maggio 1933, relative alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro appartenenti alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche e private ed industriali affini, nonchè dei contributi a carico dei dipendenti operai;

Decreta:

Le norme contenute nel decreto Ministeriale 18 maggio 1933, relative alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro inquadrati nella Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche e private ed industriali affini, nonchè dei

contributi a carico dei dipendenti operai, sono prorogate al 31 dicembre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6039)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo I del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Stepancich fu Antonio, nata a Muggia il 4 gennaio 1898, e residente a Albaro, 172, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Eugenio fu Antonio, nato il 18 agosto 1909, fratello;
2. Olimpia fu Antonio, nato il 3 agosto 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(959)

N. 11419-1565.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo I del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Stepancich di Giovanni, nato a Muggia il 29 agosto 1881, e residente a Albaro, 29, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Stepancich nata Macor di Giuseppe, nata il 1° gennaio 1884, moglie;
2. Virgilio di Michele, nato il 17 agosto 1910, figlio;
3. Ida di Michele, nata il 18 febbraio 1912, figlia;
4. Olga di Michele, nata il 24 giugno 1913, figlia;
5. Fabiano di Michele, nato il 10 ottobre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(960)

N. 11419-1473.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Scherian di Giovanni, nato a Muggia il 21 aprile 1901 e residente a Premenz, 158, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elena Scherian nata Runtich, nata il 4 febbraio 1904, moglie;
2. Antonio di Lodovico, nato il 22 marzo 1922, figlio;
3. Bruna di Lodovico, nata il 3 ottobre 1923, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(817)

N. 11419-1474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Scherian di Michele, nato a Muggia il 12 giugno 1902 e residente a Grisa, 532, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Scherian nata Bosich di Giuseppe, nata il 1° febbraio 1903, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 17 marzo 1923, figlio;
3. Cesira di Antonio, nata il 20 luglio 1921, figlia;
4. Irene di Antonio, nata il 20 settembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(818)

N. 11419-25731.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Colubig di Valentino, nato a Trieste il 2 dicembre 1904 e residente a Trieste, via del Toro n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Colubig è ridotto in « Colli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Zanini in Colubig di Arturo, nata il 22 maggio 1907, moglie;
2. Alma di Guido, nata il 29 settembre 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(903)

N. 11419-23564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cuk fu Francesco, nato a Slappe (Vipacco) il 5 dicembre 1890 e residente a Trieste, Servola n. 627, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cuk è ridotto in « Zucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bogomil (Emilio) di Giovanni, nato il 1° dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(904)

N. 11419-17582.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gombac di Ignazio, nato a Nacla S. Maurizio il 24 maggio 1882 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gombac è ridotto in « Gambani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Ustar in Gombac di Edoardo, nata l'11 luglio 1873, moglie;
2. Guglielmo di Giuseppe, nato l'11 maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo italo-austriaco del 30 dicembre 1933 che modifica la durata e i termini di denuncia dell'Accordo sull'esportazione fra i due Paesi del 18 febbraio 1932.

Addì 10 marzo 1934, si è proceduto in Roma fra l'Italia e l'Austria ad uno scambio di Note per l'entrata in vigore a far tempo dal 20 marzo corrente del Protocollo italo-austriaco del 30 dicembre 1933, che modifica la durata e i termini di denuncia dell'Accordo sull'esportazione fra i due Paesi del 18 febbraio 1932, Protocollo che è stato reso esecutivo nel Regno col R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1934, n. 48.

(6040)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** Elenco n. 32

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	212776	5.000 —	Gallino Emilia-Martina di Giuseppe, moglie di Gallino *Adolfo-Andrea*, domt. a Genova vincolata	Gallino Emilia-Martina di Giuseppe, moglie di Gallino *Andrea-Adolfo*, domt. a Genova vincolata
»	495412	300 —	Dali Catanzaro Rosaria fu Salvatore, domt. a Roma	Dàvi Rosaria fu Salvatore, domt. a Roma.
3,50 % »	615507 633774	1.400 — 122,50	Tarditi Adele fu Vittore, nubile, domt. a Saluzzo (Cuneo)	Tarditi *Maria-Delfina-Adelaide-Carolina* fu Vittore, nubile, domt. come contro.
3,50 % (1902)	26651	1.827 —	Bolgè Arsace fu Carlo, domt. a Milano; con usuf. vital. a Monti *Rina* fu Ambrogio, nubile, domt. a Milano	Bolge Arsace fu Carlo, domt. a Milano; con usuf. vital. a Monti *Maria-Regina-Pierina* fu Ambrogio, nubile, domt. a Milano.
3,50 %	102242	105 —	Presidente della Deputazione Provinciale di Molise (Campobasso); con usuf. a *Perrone* Maria-Nicola, Albina e Maria-Giacinta fu Caramuele, vitalizio, congiuntamente e con diritto di accrescimento.	Presidente della Deputazione Provinciale di Molise (Campobasso); con usufrutto a *Porrone* Maria-Nicola, Albina e Maria-Giacinta ecc. come contro.
Cons. 5 % Cons. 5 % Litt. »	523208 72141 78894	1.875 — 625 — 3.750 —	Marigo Emilia fu Giovanni, maritata Parmesan, dom. a Bologna.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Keiner Maria fu *Iokob-Roberto* ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Cons. 5 % Litt. » »	523209 72142 78873	1.875 625 — 3.755 —	Marigo Angela fu Giovanni, ved. Galli, domiciliata a Verona	
Cons. 5 % » » Cons. 5 % Litt.	323210 531444 72143	1.875 — 2.725 — 625 —	Marigo Alessandro fu Giovanni, dom. a Genova	
Cons. 5 % » » Cons. 5 % Litt.	523211 531443 72144	1.875 — 3.380 — 625 —	Marigo Attilio fu Giovanni, dom. a Genova Tutte le suddette rendite con usuf. vital. a Kleiner Maria fu *Roberto*, ved. di Marigo Isaia, dom. a Verona.	
Cons. 5 %	123703	400 —	Giordano *Elvira* fu *Alberto*, moglie di Bagnasco *Angelo*, domt. in Oneglia (Porto Maurizio) con usuf. vital. a Giordano *Giuseppina* fu Giuseppe, ved. di Giordano *Alberto*, domt. in Oneglia (Porto Maurizio).	Giordano *Maria-Caterina vulgo Elvira* fu *Giovanni Battista-Alberto* moglie di Bagnasco *Domenico Angelo*, domt. come contro; con usufr. vital. a Giordano *Giulia-Giuseppina* fu Giuseppe, ved. di Giordano *Giovanni Battista-Alberto*, domt. come contro.
»	227919	50 —	Bagnasco Giuseppina, Livia, Maria, Giovanna ed Attilio di *Angelo*, minori sotto la p.p. del padre, domt. in Oneglia (Porto Maurizio)	Bagnasco Giuseppina, Livia, Maria Giovanna ed Attilio di *Domenico-Angelo*, minori ecc. come contro
»	227920	15 —	Intestata come la precedente e con usuf. vitalizio come all'iscrizione 123703 precedente.	Intestata come la precedente e con usuf. vitalizio come la precedente iscrizione numero 123703
»	235509	25 —	Bagnasco Livia di *Angelo* minore sotto la p.p. del padre, domt. in Oneglia (Porto Maurizio); con usufrutto come la precedente.	Bagnasco Livia di *Domenico-Angelo* ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
» »	221324 235514	185 — 80 —	Intestate come la precedente, libere.	Intestate come la precedente, libere.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	235508	25 —	Bagnasco Giuseppina di *Angelo*, nubile, domt. in Oneglia (Porto Maurizio); con usuf. vitalizio come la precedente	Bagnasco Giuseppina di *Domenico-Angelo*, nubile, domt. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	235510	25 —	Bagnasco Maria di *Angelo* minore sotto la p.p. del padre, domt. in Oneglia (Porto Maurizio); con usuf. vital. come la precedente.	Bagnasco Maria di *Domenico-Angelo* ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	235511	25 —	Bagnasco Giovanna di *Angelo*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Bagnasco Giovanna di *Domenico-Angelo*, minore ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	794649	3,50	Bagnasco Giuseppina di *Angelo*, nubile domt. in Oneglia (Porto Maurizio) con usuf. vitalizio come la precedente.	Bagnasco Giuseppina di *Domenico-Angelo*, ecc. come contro e con usufrutto vital. come la precedente.
»	794651	3,50	Bagnasco Maria di *Angelo*, minore sotto la p.p. del padre, domt. come la precedente e con usuf vital. come la precedente.	Bagnasco Maria di *Domenico-Angelo* ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	794652	3,50	Bagnasco Giovanna di *Angelo*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Bagnasco Giovanna di *Domenico-Angelo* ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	794655	10,50	Bagnasco *Lina di Angelo* minore sotto la p.p. del padre domt. in Oneglia (Porto Maurizio)	Bagnasco *Livia* di *Domenico-Angelo*, minore ecc. come contro
»	794650	3,50	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come la precedente n. 794652.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come la precedente n. 794652.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 17 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2091)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	320961 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Garofalo Giovanna fu Vincenzo, vedova di Verde Cristoforo, domic. a Roma . . . . per la proprietà: Ospedali Civili di Civitavecchia (Roma).	L. 750 —
»	391659 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	4200 —
Cons. 3.50 %	804097 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	4200 —
Cons. 5 % (Polizze combattenti)	3593	Caporali Raffaello fu Vincenzo, domic. a Piteglio di Pistoia (Firenze)	20 —
Cons. 5 %	453269	Martino Clemente fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Giorgianni Santa fu Vincenzo, vedova di Martino Salvatore, domic. a Camaro Superiore (Messina)	10 —
Cons. 3.50 %	432763	Peretti Beatrice-Carmelia-Albertina di Luigi, nubile, domic. a Piovera (Alessandria) - vincolata	70 —
Cons. 3 %	44557	Pecoraro Gaetano fu Salvatore	18 —
»	44804	Intestata come la precedente	18 —
»	46062	Intestata come la precedente	12 —
»	47328	Intestata come la precedente	60 —
»	47329	Intestata come la precedente	12 —
Cons. 3.50 %	75941	Comune di Seminara	2.180,50
»	628667	Intestata come la precedente	70 —
»	628668	Intestata come la precedente	70 —
»	687705	Intestata come la precedente	385 —
»	690689	Intestata come la precedente	504 —
Cons. 5 %	7211	Intestata come la precedente	120 —
»	378820	Intestata come la precedente	40 —
Cons. 5 % (1861)	960780 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Romagnoli Fanny fu Teodoro, moglie di Pietro Ponti, domic. a Milano . . . . per l'usufrutto: Marazzani Maria di Giacomo, vedova di Edoardo Romagnoli, domic. a Milano.	820 —
Cons. 5 %	83979	Barbati Luigia fu Luigi, moglie di Nardini Giacomo di Rinaldo, domic. a New York	250 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	141409	Dellisanti Salvatore fu Giovambattista, dom. a New York (S.U.A.)	300 —
»	113301	Pagano Dolores di Luigi-Maria, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli	25 —
»	23935	Calogero Luigi fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Levriero Anna fu Giuseppe, vedova di Calogero Giuseppe, domiciliato a Palmi (Reggio Calabria)	10 —
»	23980	Calogero Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Levriero Anna fu Giuseppe, vedova di Calogero Giuseppe, domiciliato a Palmi (Reggio Calabria)	10 —

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6203)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 65

Media dei cambi e delle rendite

del 20 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	59.45
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.762
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.66
Cecoslovacchia (Corona)	49.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.69
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.60
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.03
Olanda (Fiorino)	7.965
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.50
Svezia (Corona)	3.11
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.80
Id. 3,50 % (1902)	85.375
Id. 3 % lordo	64.675
Prestito Conversione 3,50 %	90.80
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.175
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.675
Id. id. id. 1940	105.85
Id. id. id. 1941	105.675
Id. id. id. 1943	99.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 54395 di L. 150,50 intestato a Falcone Rocco di Francesco Antonio, domiciliato in Napoli.

Essendo detto certificato mancante della metà inferiore del mezzo foglio di compartimenti semestrali, ed avendo gli eredi del titolare denunciato lo smarrimento della parte non esibita, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1687)

MINISTERO DELLE COLONIE

Statuto del Consorzio di colonizzazione di Genale con sede in Vittorio d'Africa (Somalia Italiana) approvato con decreto 7 luglio 1933 del Ministro per le colonie.

(*Art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935*).

TITOLO I.

Sede, partecipanti, fini.

Art. 1.

Il Consorzio di colonizzazione di Genale, costituito ai sensi dei Regi decreti 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, e 2 marzo 1933-XI, n. 370, ha sede in Vittorio d'Africa.

Art. 2.

In conformità al R. decreto 2 marzo 1933-XI, n. 370, partecipano al Consorzio tutti i titolari di concessioni agricole e i proprietari di terreno del Comprensorio di Genale: il quale sarà delimitato con decreto governatoriale, giusta l'art. 1 del R. decreto 2 marzo 1933, n. 370.

Il Consorzio si propone:

a) di attendere alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi:

1° *Servizio idrico*, per provvedere alla manutenzione delle opere di derivazione delle acque dell'Uebi Scebeli e della rete di canali di irrigazione costruiti nel comprensorio dal Governo coloniale; alla esecuzione di nuove opere di derivazione e distribuzione; al regolamento di turni di irrigazione; alla determinazione e riscossione dei canoni per le spese del servizio idrico.

2° *Servizio lavorazione prodotti*, per provvedere nell'interesse di tutti i consorziati all'esercizio degli sgranatoi del cotone e del ricino impiantati in Vittorio d'Africa dal Governo coloniale; alla eventuale costruzione di fabbricati e opifici per la conservazione e lavorazione di altri prodotti e l'utilizzazione dei sottoprodotti.

3° *Servizio comunicazioni*, per provvedere all'eventuale esercizio e manutenzione della ferrovia décauville Merca-Vittorio d'Africa e sue diramazioni nel comprensorio, costruita dal Governo coloniale; all'eventuale esercizio di trasporti automobilistici di merci e persone, sia in gestione diretta che per appalto, tra la sede del Consorzio, le zone del comprensorio e Merca; alla manutenzione delle strade vicinali del comprensorio.

4° *Servizio approvvigionamenti*, per provvedere all'acquisto e cessione ai consorziati di attrezzi, macchine, concimi, sementi, piante, carburanti, lubrificanti e altre merci utili alla valorizzazione agricola industriale delle aziende.

Un regolamento stabilirà le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei singoli servizi;

b) di provvedere al servizio di vigilanza e di controllo commerciale dei prodotti destinati all'esportazione;

c) di provvedere alla vendita ed esportazione in comune dei vari prodotti nel Regno e all'estero;

d) di curare l'assistenza tecnica e l'istruzione professionale dei consorziati;

e) di dare informazioni sui consorziati ai fini del credito agrario senza assumere responsabilità, e di assistere, nell'interesse sia della generalità che dei singoli, i consorziati nello svolgimento delle varie pratiche con i competenti uffici del Governo; di provvedere alle fideiussioni a favore dei consorziati;

f) di svolgere propaganda in patria e all'estero per valorizzare l'agricoltura e i prodotti della Somalia;

g) di promuovere tutte le altre attività che l'esperienza dimostri utili ai fini della valorizzazione agricola e commerciale del comprensorio di Genale;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che derivino dal presente statuto o siano al Consorzio affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità.

TITOLO II.

Organi di amministrazione del Consorzio.

Art. 4

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il presidente e il vice presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

L'assemblea è convocata in via ordinaria nel mese di marzo e nel mese di novembre, e in via straordinaria in seguito a richiesta del Governatore o a deliberazione del Consiglio di amministrazione o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei partecipanti al Consorzio ovvero dal Collegio dei sindaci.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, recapitato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nei casi di urgenza e previa autorizzazione del Governatore il termine è ridotto a cinque giorni.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio ed in caso di impedimento dal vice presidente.

Nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della gestione, l'assemblea nomina un presidente temporaneo.

Art. 6.

Agli effetti delle votazioni e della eleggibilità alle cariche sono considerati partecipanti:

a) i titolari delle aziende individuali;

b) un solo rappresentante, riconosciuto dall'Amministrazione del Consorzio, per ogni azienda intestata a più persone o a società.

Art. 7.

Nelle votazioni delle assemblee i partecipanti dispongono ciascuno di un voto, hanno inoltre un voto per ogni 25 quote, per le prime 100 quote; un voto per ogni 50 quote per le successive 400 quote, ed un voto per ogni 100 quote per le quote ulteriori.

Le frazioni dei numeri di quote dianzi stabiliti che siano superiori alla metà sono considerate pari all'intero.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei partecipanti o che rappresentino almeno la metà dei partecipanti e che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione, ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quinto dei partecipanti e che rappresentino almeno il quinto delle quote stesse.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide quando sono approvate con un numero di voti pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto o appello nominale. Lo scrutinio segreto sarà adottato quando si tratti di votazioni riguardanti persone o interessi di persone.

I partecipanti possono farsi rappresentare nelle assemblee da delegati, partecipanti o non partecipanti al Consorzio, muniti di delega comunicata in tempo utile alla Presidenza del Consorzio se partecipanti e di procura legale se non partecipanti al Consorzio. Ogni delegato può rappresentare un solo delegante.

Art. 8.

Sono di competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di previsione finanziario ed economico;

b) l'approvazione del conto consuntivo finanziario ed economico;

c) l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

d) l'imposizione di contributi, diritti e percentuali sui terreni, sui servizi, sui prodotti e sulle vendite;

e) la deliberazione sugli oggetti ad essa rimessi dal Consiglio;

f) la deliberazione su tutti gli altri oggetti ad essa deferiti dal presente statuto e dai regolamenti emanati per la sua attuazione.

Art. 9.

Il presidente è nominato dal Governatore che lo sceglie tra i partecipanti al Consorzio; dura in carica tre anni, può essere sostituito prima della scadenza e riconfermato.

Il presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, ed ha la firma di tutti gli atti ufficiali e dei contratti; presiede l'assemblea generale ed il Consiglio di amministrazione.

Il Governatore nomina un vice presidente scegliendolo da una terna proposta dal Consiglio fra i suoi membri; esso dura in carica un anno e sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni, nei casi di assenza e di impedimento; esso può essere sostituito prima della scadenza e riconfermato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sei membri oltre il presidente, eletti dall'assemblea a scrutinio segreto. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o in sua assenza dal vice presidente, mediante avviso recapitato almeno due giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza.

Nell'avviso debbono essere indicati gli oggetti da sottoporsi a discussione.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri oltre il presidente, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Tanto il presidente quanto i membri del Consiglio di amministrazione dispongono nelle deliberazioni di Consiglio di un solo voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria in ogni caso la presenza del rappresentante del Governo indicato dall'art. 21.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione:

a) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;

b) compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

c) compila e approva i regolamenti dei vari servizi ed i regolamenti interni;

d) propone all'assemblea l'imposizione di contributi, diritti, percentuali;

e) determina i tassi di interesse, sia nelle operazioni attive che passive;

f) delibera sulle domande di credito e di fideiussione ai consorziati;

g) determina gli emolumenti dei sindaci;

h) delibera a carico dei consorziati i provvedimenti disciplinari che saranno specificati nei singoli regolamenti. Detti provvedimenti per essere esecutivi dovranno riportare l'approvazione del Governatore;

i) nomina nel suo seno l'incaricato di esperimentare il tentativo di conciliazione nelle controversie tra i partecipanti;

l) delibera i contratti di ogni genere;

m) delibera i progetti di lavori e di impianti;

n) delibera le assunzioni in servizio ed il licenziamento degli impiegati;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dai regolamenti emanati per la sua attuazione.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi dei quali due eletti dall'assemblea anche tra gli estranei al Consorzio ed il terzo nominato dal Governatore; e di due membri supplenti pure eletti dall'assemblea; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I sindaci esaminano nella prima quindicina di ottobre il bilancio di previsione e nella prima quindicina di marzo il consuntivo elaborati dal Consiglio di amministrazione e riferiscono all'assemblea con relazione scritta.

I sindaci hanno tutte le facoltà e adempiono a tutti gli altri incarichi previsti dal Codice di commercio, ed hanno facoltà di prendere visione in qualunque momento, sia collegialmente che individualmente, delle scritture principali ed accessorie, e degli atti contabili dell'Amministrazione del Consorzio.

I sindaci non debbono avere vincoli di parentela o di affinità con gli amministratori.

TITOLO III.

Patrimonio e finanza.

Art. 14.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dai beni immobili e mobili provenienti dal disciolto Consorzio agricolo cooperativo somalo;

b) dai beni immobili e mobili provenienti da acquisti, investimenti di capitali, donazioni e lasciti;

c) dalle quote di partecipazione dei concessionari e proprietari partecipanti, in ragione di L. 10 per ettaro di terreno destinato a valorizzazione agricola;

d) dagli eventuali contributi finanziari;

e) dagli accantonamenti sugli utili dell'esercizio finanziario.

Art. 15.

Costituiscono le entrate del Consorzio:

a) gli interessi attivi;

b) le rendite patrimoniali;

c) gli eventuali contributi di esercizio;

d) gli utili netti della gestione dei servizi indicati nella lettera a) dell'art. 3;

e) le provvigioni sul servizio di approvvigionamento di cui al n. 4 della lettera a) dell'art. 3;

f) le quote di compartecipazione agli utili delle gestioni di trasporto e vendita dei prodotti appaltate o cedute ad imprese o società;

g) i contributi od i canoni sui terreni destinati a speciali colture, determinati per unità di superficie;

h) i diritti sui prodotti conservati o manipolati, determinati per unità di peso;

i) le percentuali sulle vendite collettive di prodotti, determinati per unità di peso o sul valore;

l) le entrate eventuali.

Art. 16.

Le spese del Consorzio si distinguono in spese generali di esercizio, e spese per i singoli esercizi.

Sono spese generali di esercizio:

a) le spese per il personale;

b) le spese per acquisto e manutenzione di mobili per gli uffici;

c) le spese per fitto e illuminazione degli uffici, per cancelleria, posta, telegrafo e telefono;

d) le spese per indennità di viaggio e di missione al personale ed ai componenti gli organi di amministrazione;

e) le spese per i mezzi di trasporto a disposizione della presidenza e degli uffici;

f) le spese di manutenzione degli immobili destinati a uffici e magazzini;

g) le spese di assistenza tecnica e di istruzione professionale dei consorziati;

h) le spese di propaganda;

i) gli emolumenti ai sindaci.

Sono spese per i singoli servizi quelle specialmente attinenti alla gestione dei servizi che il Consorzio ritenga di assumere in conformità dell'art. 3, lettera a), comprese in esse quella di manutenzione degli immobili patrimoniali destinati ai servizi medesimi, le quote di ammortamento, nonchè le eventuali perdite derivanti dalla loro gestione.

Le spese del Consorzio saranno distinte in bilancio, in spese ordinarie o continuative e spese straordinarie.

Art. 17.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 18.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa è compilato entro il mese di ottobre precedente l'inizio dell'esercizio, e riguarda tanto la gestione finanziaria quanto quella economica dell'Ente.

Il conto consuntivo è compilato, con gli stessi criteri del bilancio di previsione, entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli stati di previsione ed i consuntivi dei singoli esercizi previsti dalla lettera a) dell'art. 3, sono allegati al bilancio ed al conto consuntivo; ai consuntivi dovrà essere unita la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, distinto per ogni singolo servizio.

Art. 19.

Gli utili netti dell'esercizio finanziario sono destinati:

a) al pagamento di un interesse sulle quote di partecipazione, in misura non superiore al 6 per cento;

b) una quota pari al 30 per cento della rimanenza al patrimonio;

c) una quota pari al 50 per cento della rimanenza stessa alla costituzione di un fondo di riserva;

d) la residua quota a disposizione del Consiglio di amministrazione per erogazioni straordniarie nell'interesse del Consorzio, nonchè per eventuali premi di rendimento e sussidi al personale del Consorzio medesimo.

Art. 20.

Nel caso che l'esercizio si chiuda in perdita, questa è coperta con prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 21.

Un regolamento determinerà le norme amministrative contabili per la gestione delle entrate e delle spese e per la compilazione del bilancio, del consuntivo e del conto patrimoniale.

TITOLO IV.

Controlli governativi.

Art. 22.

Un funzionario governativo interviene senza voto alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea, ed ha facoltà di sospendere le deliberazioni non soggette all'approvazione stabilita dall'articolo seguente per riferire al Governatore, il quale provvede in merito.

Art. 23.

A norma dell'art. 6 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, sono soggetti all'approvazione del Governatore o del Commissario della Regione da lui delegato, i seguenti atti dell'amministrazione del Consorzio:

1° bilanci preventivi ed eventuali variazioni di essi e conti consuntivi;

2° regolamenti di amministrazione e regolamenti dei vari servizi e loro variazioni;

3° contratti di mutuo e contratti di ogni genere che vincolino il Consorzio oltre l'anno o superino il valore di L. 50.000;

4° deliberazioni di stare in giudizio;

5° deliberazioni relative alla nomina delle cariche e degli impiegati, alla assegnazione di stipendi e di indennità, al conferimento di incarichi retribuiti;

6° imposizione di contributi, diritti, percentuali;

7° progetti di lavori o di impianti che superino il valore di L. 50.000.

Gli atti anzidetti devono a cura del presidente essere rimessi al Governatore o al Commissario della Regione entro cinque giorni dalla deliberazione.

Art. 24.

Nel caso che il Consorzio non provveda adeguatamente ai servizi previsti dallo statuto, il Governatore può nominare un commissario con incarico di provvedervi di ufficio, a spese del Consorzio.

Art. 25.

Il Governatore ha facoltà di ordinare ispezioni in tutti gli uffici e servizi del Consorzio.

Art. 26.

A norma dell'art. 9 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, l'amministrazione del Consorzio può essere sciolta con decreto motivato dal Ministro per le colonie su proposta del Governatore. In sua vece è nominato un commissario straordinario coi poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Qualora concorrano speciali motivi possono essere affidati al commissario anche i poteri dell'assemblea.

Il commissario straordinario dura in carica per il periodo di tempo stabilito dal decreto di nomina, periodo che può essere prorogato.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 27.

Per le controversie che in dipendenza dell'applicazione del presente statuto e dei regolamenti emanati per l'attuazione di esso, possono insorgere tra i singoli consorziati, un membro del Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio del Consorzio, è incaricato di esperimentare il tentativo di conciliazione.

Per le controversie della stessa specie tra i consorziati e l'Ente lo stesso incarico è demandato al Commissario della Regione.

Art. 28.

Nel caso di mancata conciliazione a norma dell'articolo precedente, le controversie di cui all'articolo stesso sono compromesse obbligatoriamente in un Collegio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti ed il terzo dal giudice della Colonia. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto, ed hanno la facoltà di rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, nonostante i rimedi di legge.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 29.

I servizi gestiti dal disciolto Consorzio agricolo somalo saranno riordinati secondo la classificazione indicata nell'art. 3 del presente statuto.

I nuovi servizi preveduti nello stesso articolo saranno organizzati gradualmente in relazione alle possibilità finanziarie del nuovo ente.

Art. 30.

Un regolamento approvato dall'assemblea fisserà le norme per l'assunzione e il trattamento economico e di assicurazione del personale occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi speciali del Consorzio.

Tale trattamento non potrà essere superiore a quello attribuito al personale a contratto e giornaliero dipendente dal Governo della Colonia.

Art. 31.

I contratti di vendita di banane conclusi dai partecipanti del disciolto Consorzio agricolo somalo sia singolarmente che collettivamente sono assunti dal Consorzio di colonizzazione di Genale ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 2 marzo 1933, n. 370.

Il Consorzio provvederà alla loro unificazione ed al loro perfezionamento.

Art. 32.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le norme dei Regi decreti 29 dicembre 1932-XI, nn. 1933 e 1936, e 2 marzo 1933-XI, n. 370, e le disposizioni legislative vigenti in Colonia.

(5593)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti al concorso bandito per 30 posti di ispettore aggiunto (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo (Decreto Ministeriale 3 gennaio 1934-XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934-XII, n. 347, con il quale sono state modificate le tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo;

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1934-XII, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1, ed il secondo comma dell'art. 9 del proprio decreto in data 3 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del corrente anno, con il quale è stato bandito un concorso a 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« E aperto un concorso a 30 posti di ispettore aggiunto di terza classe (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo ».

. . . . . .

« Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati, secondo l'ordine di graduatoria, nel grado 11° del gruppo *B* del ruolo regionale dell'Ispettorato corporativo, ai posti susseguenti quelli che saranno occupati dagli ispettori aggiunti inquadrati nel grado 11° del ruolo di gruppo *B* ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347 ».

Art. 2.

Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 2 del bando del concorso suddetto per la presentazione delle domande di ammissione è fissato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il comma *d*) dell'art. 11 del bando di cui sopra è sostituito dal seguente:

« *d*) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 7° e di un professore di legislazione del lavoro e di diritto corporativo insegnante in una Università od Istituto superiore del Regno ».

Art. 4.

Restano ferme, nei riguardi del concorso, tutte le altre disposizioni contenute nel proprio decreto 3 gennaio 1934-XII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6042)

MINISTERO DELL' INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 70 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 dicembre 1933, col quale fu bandito il concorso per 70 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto, l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17, 18 e 19 aprile 1934.

Il prefetto direttore capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6012)

MINISTERO DELL' INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 dicembre 1933, col quale fu bandito il concorso per 30 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 12 aprile 1934.

Il prefetto direttore capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6013)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per posti diversi nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione della marina (decreti Ministeriali 1, 17 e 18 gennaio 1934-XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali in data 1° gennaio 1934, 17 gennaio 1934 e 18 gennaio 1934, con i quali sono stati indetti rispettivamente i sottoelencati concorsi a posti di ruolo nei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina;

Decreta:

Le prove scritte e grafiche di esame relative ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali sopraricordati sono fissate come risulta dal seguente prospetto:

N. d'ord.	INDICAZIONE DEL CONCORSO	Data delle prove scritte e grafiche d'esame	Sede degli esami
1	Concorso a 3 posti di vice ragioniere in prova nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.	2, 3, 4, 5, 6 aprile 1934	Roma
2	Concorso a 2 posti di capotecnico aggiunto in prova nel personale civile delle Direzioni delle armi ed armamenti navali	12, 13, 14, 15 giugno 1934	Roma
3	Concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova nel personale dei disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, giugno 1934	Roma

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(6014)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.